II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE
del 1° aprile 1977
destinato al governo del Regno Unito in merito ad un progetto di decreto riguardante le strade e i trasporti stradali nell'Irlanda del Nord [Roads and Road Traffic (Northern Ireland) Order]

(77/277/CEE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti ([1]), modificata con decisione del 22 novembre 1973 ([2]), il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 gennaio 1977 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, il testo di un progetto di decreto riguardante le strade e i trasporti stradali nell'Irlanda del Nord [Roads and Road Traffic (Northern Ireland) Order].

La lettera della rappresentanza permanente del Regno Unito è pervenuta alla Commissione l'8 febbraio 1977 e, conformemente all'articolo 1 della predetta decisione del Consiglio, è stata comunicata agli altri Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, modificata dalla decisione del Consiglio, del 22 novembre 1973, la Commissione emette il seguente parere :

1. La Commissione constata che la proposta in oggetto, che si informa alla legge del 1972 riguardante i trasporti su strada (Road Traffic/Foreign Vehicles Act 1972), contiene varie misure intese a rafforzare l'applicazione di talune disposizioni legislative relative agli autoveicoli industriali introdotti nell'Irlanda del Nord.

2. Per quanto riguarda l'annuncio della rappresentanza permanente del Regno Unito al termine della sua lettera, secondo cui verrebbero trasmesse informazioni supplementari per una consultazione formale della Commissione, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 543/69 ([3]), per la formazione professionale di conducenti di autocarri, di età compresa tra i 18 e 21 anni, la Commissione rammenta al governo del Regno Unito che il livello di tale formazione professionale dovrà corrispondere al livello stabilito nella direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada ([4]) e che, d'altronde, la consultazione della Commissione dovrà procedere sulla base dell'articolo 3 della detta direttiva.

3. La Commissione constata che l'allegato 1 A, che descrive le funzioni degli ispettori, precisa in particolare che questi ultimi debbono « esaminare i documenti di cui le persone autorizzate a guidare devono essere munite ... ». Per evitare qualsiasi malinteso, la Commissione fa rilevare che anche i dischi del tachigrafo, che sostituiscono il libretto individuale di controllo (articolo 14 del regolamento (CEE) n. 543/69), debbono essere considerati documenti ai sensi del decreto e formare pertanto oggetto del controllo.

4. La Commissione non ha ritenuto necessario prendere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962.

5. La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1977.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione

([1]) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.
([2]) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48.
([3]) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.
([4]) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 36.